SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Letino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Letino (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Letino (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Italiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Letino (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 26 luglio 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2450/13.4/Gab. del 26 luglio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Letino (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Italiano.

Roma, 14 agosto 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A11368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Teano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Teano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Provolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Teano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 31 luglio 2002, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2494/13.4/Gab. del 31 luglio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teano (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Provolo.

Roma, 14 agosto 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A11369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Ceppaloni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ceppaloni (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceppaloni (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fiorentino Boniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ceppaloni (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 22 luglio 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1190/Gab.13.22.1 del 22 luglio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceppaloni (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fiorentino Boniello.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A11370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Quadrelle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Quadrelle (Avellino) ed il sindaco nella persona del sig. Nicola Guerriero;

Considerato che, in data 11 luglio 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quadrelle (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Troisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quadrelle (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Guerriero.

Il citato amministratore, in data 11 luglio 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1874/13.3/Gab. del 1° agosto 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quadrelle (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Troisi.

Roma, 29 agosto 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A11371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo accademico conseguito in Albania dal dott. Preza Hector ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Hector Preza, nato a Tirana (Albania) il 5 ottobre 1949, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui è in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di chimico;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico professionale «Diplome Kimist Teknolog» conseguito presso l'Università di Tirana come attestato in data 16 gennaio 1978;

Preso atto che il richiedente è in possesso anche della specializzazione in «Procese dhe aparate te industrise kimike», conseguito presso l'Universitetit di Tirana (1987-1988) e del «Diplome Doktorate Kimi», conseguito presso l'Universiteti i Tiranes in data 31 agosto 1994;

Considerato che il richiedente è in possesso di esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 maggio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Roma in data 7 novembre 2001 con scadenza il 7 novembre 2002, per lavoro autonomo;

Decreta:

Al sig. Hector Preza, nato a Tirana (Albania) il 5 ottobre 1949, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A11389

DECRETO 3 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo accademico conseguito in U.S.A. dalla dott.ssa Borello Annie ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della dott.ssa Borello Annie, nata il 29 ottobre 1968 a Torino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui è in possesso dal 18 maggio 1999, come attestato dalla Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la dott.ssa Borello ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 17 marzo 1995 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Laws in Comparative and International Law», conseguito presso «Southern Methodist University» con sede in Dallas - Texas, in data 16 maggio 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla dott.ssa Borello Annie, nata il 29 ottobre 1968 a Torino, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A11390

DECRETO 3 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo accademico conseguito in Spagna dalla dott.ssa Maria Teresa Alvarez Fernandez ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della dott.ssa Alvarez Fernandez Maria Teresa, nata l'8 marzo 1974 a Barakaldo (Vizcaya-Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di economista ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Ciencias en Economia y empresariales» conseguito presso l'Universidad de Valladolid, nell'anno accademico 1999-2000;

Considerato che risulta inserita all'«Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid» come attestato dal 4 ottobre 2000;

Considerato che comunque sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi in data 29 maggio 2002;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella seduta sopra indicata e nella nota del 13 giugno 2002;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Alvarez Fernandez Maria Teresa, nata l'8 marzo 1974 a Barakaldo (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di economista quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto commerciale;

2) diritto fallimentare;

3) diritto tributario.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

02A11391

DECRETO 3 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo accademico conseguito in Perù dalla dott.ssa Palomino Contreras Gladys Guisella ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Palomino Contreras Gladys Guisella, nata il 4 giugno 1970, a Ica (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è

in possesso dal 1995, come attestato dal «Colegio de Abogados de Lima», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di «Bachiller en Derecho» conseguito presso la facoltà di «Derecho» della «Universidad de San Martin de Porres» di Lima in data 6 dicembre 1994;

Considerato che la richiedente ha altresì conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 9 maggio 2002 presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Considerato il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale degli avvocati nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 12 gennaio 1996, rinnovato in data 20 febbraio 2001 e valido a tempo indeterminato, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Palomino Contreras Gladys Guisella, nata il 4 giugno 1970, a Ica (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità di permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A11392

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2002.

Contingente in valore nominale delle monete serie speciale per collezionisti, millesimo 2001.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2001, n. 386548, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2001, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 commemorative del centesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2001, n. 387783, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2001, concernente l'emissione e le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 2001 nella versione «fior di conio» ed in quella «proof»;

Vista la nota n. ZRP 464/02 del 2 agosto 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica il numero di monete vendute entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 20 novembre 2001;

Ritenuto di dover determinare il contingente delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti, millesimo 2001, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti è stabilito in complessivi € 32.343,11, pari a L. 62.625.000, per n. 125.250 pezzi, di cui:

€ 29.760,83, pari a L. 57.625.000, per n. 115.250 pezzi, per le monete nella versione «fior di conio»;

€ 2.582,28, pari a L. 5.000.000, per n. 10.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1.000 commemorative del centenario della morte di Giuseppe Verdi, inserite nelle serie speciali per collezionisti, millesimo 2001, è stabilito in complessivi € 64.686,23 pari a L. 125.250.000, per n. 125.250 pezzi, di cui:

€ 59.521,66, pari a L. 115.250.000, per n. 115.250 pezzi, per le monete nella versione «fior di conio»;

€ 5.164,57, pari a L. 10.000.000, per n. 10.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti, millesimo 2001, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle», L. 1.000 bimetalliche e L. 1.000 d'argento «Giuseppe Verdi», viene fissato in n. 125.250 pezzi per il valore nominale di € 219.156,94, pari a L. 424.347.000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2002

p. *Il direttore generale:* ZODDA

02A11384

DECRETO 12 settembre 2002.

Differimento del termine previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 138/2002, per la restituzione di credito d'imposta indebitamente fruito.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente il monitoraggio dei crediti d'imposta;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 5, che prevede il diritto al credito d'imposta previsto dalle vigenti disposizioni di legge fino all'esaurimento delle risorse finanziarie;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 5, che prevede l'emanazione di un decreto interdirigenziale per comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, la non fruibilità, a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto interdirigenziale, dei nuovi crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente all'8 luglio 2002, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2002, nonché la non applicabilità di interessi e sanzioni nei confronti dei soggetti che utilizzino un credito d'imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale, purché gli importi indebitamente utilizzati vengano spontaneamente restituiti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di detto decreto interdirigenziale;

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la concessione di un credito d'imposta per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Visto il proprio decreto 1° agosto 2002, recante modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui al predetto art. 7 della legge n. 388 del 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2002;

Visto il decreto interdirigenziale del Ragioniere generale dello Stato, del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali e del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° agosto 2002, adottato ai sensi del citato art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2002, con il quale è stato comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui al predetto art. 7 della legge n. 388 del 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2002;

Tenuto conto delle conseguenti determinazioni dirigenziali rese necessarie per assicurare l'effettività delle misure introdotte dall'art. 5 del predetto decreto-legge n. 138 del 2002, in rapporto ai contenuti dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, e del connesso riflesso tecnico, tale per cui ai contribuenti interessati non è consentito effettuare i rimborsi dei crediti d'imposta già fruiti;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale prevede la rimessione in termini, con decreto del Ministro delle finanze, dei contribuenti nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore;

Ritenuta la necessità di differire alla data del 16 dicembre 2002 il termine per la restituzione, senza applicazione di interessi e sanzioni, dei crediti d'imposta fruiti in violazione dell'art. 5 del predetto decreto-legge n. 138 del 2002 e dei relativi citati decreti di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, per la restituzione dei crediti d'imposta, i cui presupposti si sono realizzati successivamente all'8 luglio 2002, fruiti in violazione del citato art. 5 e dei relativi decreti di attuazione indicati in premessa, è differito alla data del 16 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A11466

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osla Sud, unità di Striano. (Decreto n. 31437).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Osla Sud, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31420, datato 9 agosto 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31420, datato 9 agosto 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osla Sud con sede in Striano (Napoli), unità di Striano (Napoli), per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 2002 con decorrenza 3 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11345

DECRETO 9 agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnotex, unità di Sparanise. (Decreto n. 31438).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Tecnotex, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31401, datato 9 agosto 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31401, datato 9 agosto 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnotex con sede in Sparanise (Caserta), unità di Sparanise (Caserta), per un massimo di 16 unità lavorative per il periodo dal 15 aprile 2002 al 14 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 2002 con decorrenza 15 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11346

DECRETO 9 agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccano Aeronautica, unità di Cisterna di Latina. (Decreto n. 31439).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Meccano Aeronautica, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31402, datato 9 agosto 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31402, datato 9 agosto 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccano Aeronautica, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per un massimo di 209 unità lavorative per il periodo dal 19 marzo 2002 al 18 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 2002 con decorrenza 19 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11347

DECRETO 9 agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Wassermann, unità di Pomezia. (Decreto n. 31440).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alfa Wassermann, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31403, datato 9 agosto 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31403, datato 9 agosto 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Wassermann, con sede in Alanno (Pescara), unità di Pomezia (Roma), per un massimo di 57 unità lavorative per il periodo dal 17 giugno 2002 al 16 giugno 2003.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 2002 con decorrenza 17 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11348

DECRETO 9 agosto 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cuisine soc. cooperativa a r.l., unità di Ghilarza, Iglesias, Nurallao, San Vito dei Normanni e Zollino. (Decreto n. 31441).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.c. a r.l. Cuisine soc. cooperativa a r.l.;

Visto il decreto direttoriale n. 30531 del 28 novembre 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 maggio 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale n. 31421, datato 9 agosto 2002, con il quale è stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31421, datato 9 agosto 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordi-

nario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cuisine soc. cooperativa a.r.l., con sede in Zollino (Lecce), unità di Ghilarza (Oristano) per un massimo di 3 unità lavorative, Iglesias (Cagliari) per un massimo di 3 unità lavorative, Nurallao (Nuoro) per un massimo di 10 unità lavorative, San Vito dei Normanni (Brindisi) per un massimo di 6 unità lavorative, Zollino (Lecce) per un massimo di 101 unità lavorative per il periodo dal 10 maggio 2002 al 9 novembre 2002.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale dell'8 maggio 2001, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11349

DECRETO 9 agosto 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per: area del comune di Capua; imprese impegnate nei lavori relativi alla tratta Capua-Gricignano d'Aversa della linea TAV - Sistema ferroviario ad alta velocità Roma-Napoli. (Decreto n. 31442).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 31404 del 9 agosto 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31404 del 9 agosto 2002, con decorrenza 22 dicembre 2000, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Capua (Caserta); imprese impegnate nei lavori relativi alla tratta Capua-Gricignano d'Aversa della linea TAV - sistema ferroviario ad alta velocità Roma-Napoli - per il periodo dal 22 dicembre 2000 al 21 giugno 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 22 giugno 2001 al 21 dicembre 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 22 dicembre 2001 al 21 giugno 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 22 giugno 2002 al 21 dicembre 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 22 dicembre 2002 al 21 marzo 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11350

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2002.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva n. 2001/5/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il decreto 10 marzo 2000, n. 183;

Vista la direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 10 marzo 2000, n. 183, è modificato come segue:

a) l'allegato IX è modificato come segue:

1) dopo la sostanza «E948 ossigeno*», è inserita la sostanza «E949 idrogeno*»;

2) al punto 3 della nota è inserita, dopo la voce «E948», la voce «E949»;

b) l'allegato XII è modificato come segue:

1) la tabella relativa alla voce «E445 esteri della glicerina della resina del legno», è completata come segue:

Bevande torbide spiritose conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose	100 mg/l
Bevande torbide spiritose con volume alcolico inferiore al 15%	100 mg/l

2) è aggiunta, alla fine, la tabella seguente:

E650	Acetato di zinco	Gomma da masticare	1000 mg/kg
E943a E943b	Butano Isobutano Propano	Spray di olio vegetale per ungere piastre (solo per uso professionale)	Quanto basta
E944		Spray a base di emulsione acquosa	

c) nell'allegato XIV la tabella relativa alla voce «1,2 propandiolo», è completata con l'inserimento nella prima colonna (N.E.) del Numero europeo «E1520».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 119

02A11381

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 31 luglio 2002.

Istituzione di un biglietto integrato di € 10,00 per l'ingresso in alcune sedi museali milanesi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 76235 del 17 aprile 2002 con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Milano ha trasmesso la proposta di convenzione tra le competenti soprintendenze statali ed il museo teatrale alla Scala di Milano, per l'istituzione di un biglietto integrato di € 10,00, atto a consentire la visita di alcuni tra i più importanti musei milanesi, la Pinacoteca di Brera, il Cenacolo Vinciano e il Museo teatrale alla Scala;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 16 maggio 2002 ha espresso parere favorevole;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2002, con il quale è stata autorizzata l'emissione del biglietto integrato sopra riferito;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 185 dell'11 luglio 2002, con il quale è stato evidenziato che nel citato decreto ministeriale 27 maggio 2002 non è stato indicato il termine di validità di sette giorni del suddetto biglietto integrato, per un periodo sperimentale fino al 31 dicembre 2002, come proposto dalle soprintendenze di Milano e ratificato dal comitato biglietti nella predetta riunione del 16 maggio 2002;

Di concerto con la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

Decreta:

È istituito un biglietto integrato di € 10,00 per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera, nel Cenacolo Vinciano e nel Museo teatrale alla Scala di Milano, con validità di sette giorni e per un periodo sperimentale fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 2002

Il direttore generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico
SERIO

Il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio
CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 61

02A11380

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 agosto 2002.

Riconoscimento ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e regolamento (CE) n. 2318/2001 della società «Organizzazione di produttori della pesca oceanica italiana» soc. consortile a r.l., in Roma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda in data 19 marzo 2002 con la quale la società consortile a r.l. denominata «Organizzazione di produttori della pesca oceanica italiana», con sede legale in Roma, ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per talune specie di prodotti della pesca surgelati a bordo delle navi che effettuano pesca oceanica al di fuori del Mediterraneo;

Considerato che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 9 novembre 2001, repertorio n. 48.886 per notaio Luigi La Gioia di Roma, tra la soc. «Asaro Matteo Cosimo Vincenzo S.r.l.», con sede in Mazara del Vallo, la soc. «Meridionalpesca s.r.l» con sede in Bari, la soc. «Ittipesca sud S.r.l» con sede in Mazara del Vallo e la soc. «Marchegiani Giulio & Mosca Francesco s.n.c.», con sede in San Benedetto del Tronto;

Considerato altresì che il numero delle navi di proprietà degli armatori aderenti alla Organizzazione in questione è di 11 unità rispetto alle 20 in attività di pesca;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta società consortile;

Visti gli atti dai quali risulta che la «Organizzazione di produttori della pesca oceanica italiana» soc. consortile a r.l., con sede a Roma, risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento n. 2318/2001, art. 1, paragrafo 3;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori denominata «Organizzazione di produttori della pesca oceanica italiana» soc. consortile a r.l., con sede a Roma, per le seguenti specie ittiche: calamari, dentici, gamberi, merluzzi, polpi, seppie, soaci, sogliole, triglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11379

DECRETO 28 agosto 2002.

Revoca ai sensi del regolamento (CE) n. 2318/2001 del riconoscimento alla società «Associazione produttori pesca Giorgio Astrea, soc. coop. a r.l.», in Rimini.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 3 marzo 1979 con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76, successivamente abrogato, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata «Associazione produttori pesca Giorgio Astrea, soc. coop. a r.l.», con sede in Rimini;

Considerato che, in base a quanto accertato dall'Autorità marittima competente, la suddetta organizzazione non soddisfa più il requisito di operatività previsto dall'art. 1 del regolamento n. 2318/2001;

Considerato quindi che non sussistono più le condizioni per poter mantenere detto riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (CE) n. 2318/2001, art. 6, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale della società denominata «Associazione produttori pesca Giorgio Astrea, soc. coop. a r.l.», con sede in Rimini;

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale del 3 marzo 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11378

DECRETO 6 settembre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella provincia di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della Giunta regionale della Campania, con il quale la stessa ha certificato che nel territorio della provincia di Salerno si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia di Salerno provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, o mediante, l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti dei V.Q.P.R.D. di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per tutte le varietà di vite previste dai relativi disciplinari di produzione.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11367

DECRETO 6 settembre 2002.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo "Rosso"», «Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo"» e «Trebbiano d'Abruzzo», per la campagna vitivinicola 2002/2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975 ed il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dalla Giunta regionale della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo "rosso"», «Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo"» e «Trebbiano d'Abruzzo», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione sopra citati, per la sola campagna vitivinicola 2002/2003;

Considerato che l'andamento climatico del 2002 ha portato alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo "rosso"», «Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo"» e «Trebbiano d'Abruzzo», per la campagna vitivinicola 2002/2003;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo "rosso"», «Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo"» e «Trebbiano d'Abruzzo» per la campagna vitivinicola 2002/2003, previsto agli articoli 6 dei rispettivi disciplinari di produzione, è ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative disposizioni, che entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione, si applicano per la sola campagna vendemmiale 2002-2003.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11366

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 settembre 2002.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Cremona, Crotone, Forlì-Cesena, Livorno, Napoli, Modena e Ravenna.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Cremona, Crotone, Forlì-Cesena, Livorno, Napoli, Modena e Ravenna, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione relativa alla riunione del 24 luglio 2002 del gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Ravvisata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona, Crotone, Forlì-Cesena, Livorno, Napoli, Modena e Ravenna, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

Ministero delle attività produttive
Servizio centrale delle camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO
Agricoltura	5.693	8,4	11,4
Artigianato	8.844	22,7	14,5
Industria	2.704	29,5	27,1
Commercio	7.678	14,7	12,9
Cooperazione	354	3,2	3,2
Turismo	1.687	3,6	2,4
Trasporto e spedizioni	1.143	4,4	5,5
Credito	545	2,4	5,2
Assicurazioni	435	0,6	0,7
Servizi alle imprese	2.934	7,9	15,4
Altri settori	600	2,6	1,7
TOTALE	**32.616**	**100,0**	**100,0**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2001.

CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO
Agricoltura	4.513	31,4	5,9
Artigianato	2.994	9,7	8,5
Industria	1.558	14,4	21,6
Commercio	4.294	17,7	19,2
Cooperazione	294	1,7	3,3
Turismo	716	4	4,5
Trasporto e spedizioni	695	6,3	8,7
Credito	81	1,8	5,1
Assicurazioni	107	0,4	0,5
Servizi alle imprese	566	5,9	17,1
Altri settori	273	6,7	5,6
TOTALE	**16.091**	**100,0**	**100,0**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2001.

CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI'-CESENA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO
Agricoltura	10.753	10,7	7,2
Artigianato	11.620	21,9	16,8
Industria	2.868	17,3	17,0
Commercio	10.398	17,3	14,4
Cooperazione	637	6,7	6,0
Turismo	2.610	6,2	4,0
Trasporto e spedizioni	2.324	5,3	8,4
Credito	646	2,2	5,5
Assicurazioni	432	0,6	0,8
Servizi alle imprese	4.139	7,8	17,6
Altri settori	944	4,0	2,3
TOTALE	**47.371**	**100,0**	**100,0**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2001.

CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO
Agricoltura	3.340	3,3	3,1
Artigianato	6.420	14,3	8,3
Industria	2.766	19,2	17,6
Commercio	11.366	20,4	15,1
Cooperazione	259	4,1	4,0
Turismo	3.169	8,5	6,1
Trasporto e spedizioni	2.056	12,3	16,9
Credito	455	2,3	4,9
Assicurazioni	447	0,8	0,9
Servizi alle imprese	3.517	9,6	20,6
Altri settori	1.124	5,2	2,5
TOTALE	**34.919**	**100,0**	**100,0**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2001.

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO
Agricoltura	14.406	5,3	2,3
Artigianato	26.125	7,90	5
Industria	30.898	25,6	22,9
Commercio	101.652	22,7	16,9
Cooperazione	5.343	1,6	2,2
Turismo	11.430	4,3	3,3
Trasporto e spedizioni	9.320	10,7	12,7
Credito	2.735	2,8	6,8
Assicurazioni	2.222	0,8	0,9
Servizi alle imprese	15.087	11,3	22,8
Altri settori	7.540	7	4,2
TOTALE	**226.758**	**100,0**	**100,0**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2001.

CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO
Agricoltura	11.608	6,3	4,0
Artigianato	21.390	20,90	13,5
Industria	8.772	33,5	32,3
Commercio	17.003	13,3	10,5
Cooperazione	675	3,6	3,7
Turismo	3.157	4,2	2,6
Trasporto e spedizioni	3.628	4,2	6,3
Credito	1.337	2	4,5
Assicurazioni	935	0,6	0,6
Servizi alle imprese	8.882	8,6	19,9
Altri settori	1.202	2,8	2,1
TOTALE	**78.589**	**100,0**	**100,0**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2001.

CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO
Agricoltura	11.696	11,7	5,9
Artigianato	9.894	17,3	12,7
Industria	2.343	18,7	20,5
Commercio	9.878	14,7	12,2
Cooperazione	682	6,5	6,7
Turismo	2.798	6,5	4,4
Trasporto e spedizioni	2.335	7,8	10,5
Credito	756	2,3	5,6
Assicurazioni	520	0,6	0,7
Servizi alle imprese	3.806	8,7	18,1
Altri settori	1.324	5,2	2,7
TOTALE	**46.032**	**100,0**	**100,0**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2001.

02A11385

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 19 agosto 2002.

Attuazione ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 - Approvazione variante progetto «Eduzione acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano» per il loro trasferimento dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari approvato con ordinanza commissariale n. 308 del 12 agosto 2002 (Attuazione progetto: società IGEA S.p.a. con sede legale in Iglesias, località Monte Agruxau). (Ordinanza n. 310).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Atteso che nell'ambito del mandato conferitogli, il Commissario governativo può avvalersi delle strutture e dei beni strumentali delle amministrazioni degli enti e dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, n. 2409;

Vista l'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002, con la quale in modifica al programma commissariale, nono stralcio, definito con ordinanza n. 255/01 è stato previsto l'intervento relativo al «trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» da edurre dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano;

Atteso che con la predetta ordinanza la società IGEA S.p.a. è stata individuata, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che l'intervento predetto, inserito nel programma commissariale di interventi è finanziato con i fondi a disposizione del Commissario governativo nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di Tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «presidente della giunta regionale - emergenza idrica» per l'importo di € 1.667.120,50;

Atteso che la società IGEA S.p.a., con nota n. 798 del 1° agosto 2002, ha trasmesso per l'approvazione il progetto «esecutivo» dell'intervento «Eduzione acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano» finalizzata al loro trasferimento dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» per un importo complessivo di € 1.667.120,50 così articolato:

Quadro economico riassuntivo

Per forniture opere idrauliche	€	906.973,46
Per lavori in galleria, pozzo e montaggi	€	247.966,08
Per lavori edili esterni	€	45.811,48
Per acquisto cavi e apparecchiature elettriche	€	84.000,00
Per lavori elettrici	€	47.150,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE	€	1.331.901,02
IVA su materiali	€	207.356,99
Per spese generali (8%)	€	106.552,08
IVA per spese generali	€	21.310,42
TOTALE GENERALE	€	1.667.120,50

Atteso che con ordinanza commissariale n. 308 del 12 agosto 2002 è stato approvato il progetto dell'opera predetta e la sua realizzazione è stata affidata alla società IGEA S.p.a.;

Atteso che con nota in data 12 agosto 2002, il rappresentante legale della società IGEA S.p.a. ha rappresentato la necessità dell'approvazione di una variante del progetto stesso consistente nell'utilizzazione di una tipologia di condotte diversa da quella prevista dal progetto predisposto a cura della società IGEA S.p.a., redatto dall'ing. Gianpaolo Abis, ed approvato con la predetta ordinanza commissariale n. 308 del 12 agosto 2002 sulla base del parere espresso dal responsabile del procedimento l'ing. Antonio Fanari;

Atteso che tale variante consiste nella previsione di utilizzo di tubi in acciaio saldato longitudinalmente, in luogo di tubi in acciaio senza saldatura, aventi le stesse caratteristiche dimensionali e funzionali di quelle previste dal progetto approvato ed idonee alle finalità di vettoriamento idrico di cui al progetto medesimo;

Atteso che tale variante, come precisato dalla società IGEA S.p.a., si rende necessaria in relazione al rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera previsti dall'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002, posto che le indagini di mercato svolte d'urgenza dalla società stessa non hanno consentito di individuare fonti di approvvigionamento che assicurino tempi di consegna compatibili con i termini di compimento delle opere di che trattasi;

Visti i pareri favorevoli espressi dal progettista, ing. Gianpaolo Abis in data 13 agosto 2002 dal responsabile del procedimento, l'ing. Antonio Fanari in data 13 agosto 2002, il quale ha anche precisato che l'adozione dei materiali per i quali è stata richiesta l'approvazione della variante del progetto non comporterà, a parità dei requisiti dimensionali e funzionali dei materiali previsti dal progetto approvato, oneri maggiori di realizzazione dell'intervento, bensì oneri minori rispetto a quelli preventivati dal progetto approvato;

Vista la relazione in data 19 agosto 2002 a supporto dei predetti pareri a firma del presidente della società IGEA S.p.a. prof. Ilio Salvadori;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione di variante al progetto

1. Sulla base del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento del progetto dei lavori di eduzione delle acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano, finalizzata al «trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» di cui in premessa, è approvata la variante del progetto dei lavori stessi, approvato con ordinanza commissariale n. 308 del 12 agosto 2002, consistente nella previsione, per le condotte di adduzione Monteponi - Campo Pisano, dell'utilizzo di tubazioni in acciaio saldate longitudinalmente, in luogo di tubazioni senza saldatura, come meglio specificato nella scheda allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.

2. È fatto carico alla società IGEA S.p.a. di comunicare tempestivamente al commissario, a soli fini conoscitivi, i dettagli operativi della variante approvata con la presente ordinanza, ferma restando l'immediata operatività del progetto quale risultante a seguito della variante richiesta dalla società IGEA S.p.a. ed approvata con la presente ordinanza medesima.

3. Restano fermi i tempi e le modalità previsti dall'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi e la sua messa in esercizio.

4. Il quadro economico dell'intervento, quale approvato unitamente al progetto con l'ordinanza commissariale n. 308 del 12 agosto 2002 per un importo complessivo di € 1.667.120,50 verrà con successiva ordinanza commissariale adeguato nell'importo complessivo e nel dettaglio in relazione all'economia di spesa conseguente alla variante del progetto approvata con la presente ordinanza.

5. Ai fini di cui al precedente comma è fatto carico alla società IGEA S.p.a. di comunicare, entro quindici giorni dalla data della presente ordinanza, gli elementi necessari all'approvazione delle modifiche al quadro economico relativo al progetto conseguente all'approvazione della variante al progetto stesso.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Restano fermo per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza quanto disposto con l'ordinanza commissariale n. 308 del 12 agosto 2002.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

3. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 19 agosto 2002

Il Commissario governativo: PILI

02A11382

ORDINANZA 19 agosto 2002.

Emergenza idrica comune di Arzana, deroga alla normativa vigente - Autorizzazione alla procedura d'urgenza per la ricerca di acque sotterranee per uso acquedottistico. (Ordinanza n. 311).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che il comune di Arzana con nota prot. n. 2793 del 4 luglio 2002 ha formulato la richiesta di poter effettuare, causa la gravissima carenza idrica, attraverso la procedura d'urgenza, in deroga a quanto disposto dall'art. 56 del regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1993, la ricerca, la captazione e l'adduzione, in località «Accodula», di risorsa idrica ad uso acquedottistico, da eseguirsi mediante pozzi trivellati con una profondità prevista dal p.c. di m 30, nell'area distinta in catasto al foglio 52, mappale 4;

Atteso che il comune di Arzana ha evidenziato che tale attingimento consentirà di integrare l'attuale erogazione che costringe il comune ad erogare acqua un giorno si e due no per circa due ore al giorno a causa dell'eccezionale siccità che ha drammaticamente ridotto la portate delle sorgenti che garantiscono l'approvvigionamento idrico del comune;

Atteso che il comune di Arzana, con nota n. 3392 del 1° agosto 2002 ha comunicato le richieste di autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento predetto inoltrate agli enti competenti, Genio civile di Nuoro (nota n. 2763 del 3 luglio 2002), Ispettorato ripartimentale delle foreste di Lanusei (nota n. 2747 del 2 luglio 2002), ANAS - Ufficio concessioni (nota n. 3257 del 26 luglio 2002);

Atteso che, in relazione all'urgenza della realizzazione dell'intervento in parola si rende necessario procedere all'adozione della deroga richiesta dal comune di Arzana;

Atteso inoltre, che il comune di Arzana con successiva nota prot. n. 3393 del 1° agosto 2002, stante l'assoluta urgenza di realizzare l'intervento in parola, consistente nella trivellazione dei pozzi in località «Accodula» e della relativa condotta di collegamento dai

pozzi alla condotta comunale esistente in località «Ludu e Peddes» ha richiesto, in applicazione di quanto disposto all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, la disposizione commissariale di utilizzo, a tal fine, delle seguenti somme disponibili nel bilancio comunale, già programmate per altri interventi che dovranno essere successivamente riprogrammati dopo il reperimento delle necessarie risorse finanziarie:

Cap. 1000/15 cod. 2.01.01.01 (ampliamento e messa a norma dell'edificio comunale): € 103.291,38;

Cap. 1195 cod. 2.10.04.07 (legge regionale n. 37 - Interventi per l'occupazione - annualità 1999 - realizzazione museo ambientale): € 76.291,48;

Atteso che l'emergenza in atto nel comune di Arzana richiede soluzioni immediate, incompatibili con i tempi posti dalle procedure di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e della legge regionale n. 1/1999 art. 31 e successive modifiche e integrazioni e che, pertanto, si rende necessario disporre l'attuazione dell'intervento predetto in deroga alle disposizioni citate;

Atteso che il comune di Arzana è, comunque, tenuto al pagamento del canone dovuto per l'attingimento;

Atteso che si rende necessario disporre l'utilizzo delle somme indicate dal comune di Arzana, disponibili sul proprio bilancio, per le realizzazioni dell'intervento di che trattasi;

Ordina:

1. Il comune di Arzana è autorizzato, in deroga ai disposti di cui all'art. 56 del regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1993, all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e all'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad effettuare, con procedura d'urgenza, la ricerca, captazione e adduzione, in località «Accodula» di risorsa idrica ad uso acquedottistico, da eseguirsi mediante pozzi trivellati nell'area distinta in catasto al foglio 52, mappale 4.

2. Per la realizzazione dei pozzi trivellati in località «Accodula» e relativa condotta di collegamento a quello comunale esistente, il comune di Arzana, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 è autorizzato all'utilizzo delle seguenti somme disponibili sul bilancio comunale, ancorché programmate per altri interventi non prioritari rispetto a quello di cui alla presente ordinanza:

Cap. 1000/15 cod. 2.01.01.01 (ampliamento e messa a norma dell'edificio comunale): € 103.291,38;

Cap. 1195 cod. 2.10.04.07 (legge regionale n. 37 - Interventi per l'occupazione - annualità 1999 - Realizzazione museo ambientale): € 76.291,48.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 19 agosto 2002

Il Commissario governativo: PILI

02A11383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 settembre 2002

Dollaro USA	0,9683
Yen giapponese	118,30
Corona danese	7,4266
Lira Sterlina	0,62800
Corona svedese	9,1035
Franco svizzero	1,4684
Corona islandese	84,86
Corona norvegese	7,3415
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57326
Corona ceca	30,347
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,45
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5874
Lira maltese	0,4121
Zloty polacco	4,0524
Leu romeno	32063
Tallero sloveno	228,1500
Corona slovacca	43,219
Lira turca	1621000
Dollaro australiano	1,7692
Dollaro canadese	1,5318
Dollaro di Hong Kong	7,5522
Dollaro neozelandese	2,0601
Dollaro di Singapore	1,7245
Won sudcoreano	1176,48
Rand sudafricano	10,3366

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11550

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Tutela dei marchi apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Natalidea - 13ª Mostra del prodotto artigiano e d'arte per il regalo di Natale e Ideaneve - Rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale», in Genova.

Con decreto ministeriale del 23 agosto 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Natalidea - 13ª Mostra del prodotto artigiano e d'arte per il regalo di Natale e Ideaneve - Rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale», che avrà luogo a Genova dal 6 dicembre 2002 al 15 dicembre 2002.

02A11393

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Adozione del progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza - sottobacino Cellina-Meduna

Per gli adempimenti previsti dall'art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989, si rende noto che il comitato istituzionale dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 1º agosto 2002 ha adottato con delibera n. 4 «il progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza - sottobacino Cellina-Meduna».

Il progetto sopraccitato con la documentazione relativa, consultabile via Internet (www.adbve.it) unitamente alla delibera, sarà depositato per la visione e la consultazione, presso le sedi della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto e presso le sedi delle province di Pordenone, Udine, Belluno, Treviso e Venezia, nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'autorità di bacino.

Gli uffici delle sopraccitate amministrazioni presso le quali si potrà prendere visione e consultare il progetto sono i sottoelencati:

1) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Struttura delegata per il deposito dei documenti: Direzione regionale dell'ambiente servizio dell'idraulica - via Giulia 75/1 - 34126 Trieste - Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Schak, direttore sostituto del servizio dell'idraulica (tel. 040/3774168) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

2) Regione Veneto - Struttura delegata per il deposito dei documenti: Direzione difesa del suolo e protezione civile - Cannaregio 99, calle Priuli - 30121 Venezia - Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Luigi Fortunato, direttore regionale (tel. 041/2792772-2792357) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

3) Provincia di Pordenone - Struttura delegata per il deposito dei documenti: Settore pianificazione territoriale - Progetti speciali (Segreteria) piazza Costantini, 3 - 33170 Pordenone - Nome del funzionario incaricato del procedimento: arch. Eddi Dalla Betta, dirigente settore (tel. 0434 231332) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10 - 12;

4) Provincia di Udine - Struttura delegata per il deposito dei documenti: Provincia di Udine U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) piazza Patriarcato n. 3 - 33100 Udine - Nome del funzionario incaricato del procedimento: sig.ra Tiziana Nana, tel. 0432/279462) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 17,30, sabato 9 - 12;

5) Provincia di Belluno - Struttura delegata per il deposito dei documenti: Servizio tutela e valorizzazione risorse idriche - via Sant'Andrea n. 5 - 32100 Belluno - Nome del funzionario incaricato del procedimento: sig. G. Russino (tel. 0437/959315) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

6) Provincia di Treviso - Struttura delegata per il deposito dei documenti: Settore VI gestione del territorio - Area organizzativa gestione Integrata delle acque - via Manin n. 73 - 31100 Treviso - Nome del, funzionario incaricato del procedimento: dott.ssa Paola Camuccio, (tel. 0422/6565) - Orario d'ufficio: martedì e venerdì ore 9 - 13, mercoledì ore 9 - 13 e 15,30 - 17,30;

7) Provincia di Venezia - Struttura delegata per il deposito dei documenti: Settore tutela e valorizzazione del territorio - Rampa Cavalcavia n. 31 - 30172 Mestre-Venezia - Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Chiara Fastelli, (tel. 041/2501171-83-82) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12,30;

8) Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Ufficio competente: ufficio piani e programmi - Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Andrea Braidot, (tel. 041/714444-323-343) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12, lunedì e mercoledì ore 15 - 17.

02A11388

Modifica delle misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto del fiume Tagliamento

Si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nella seduta del 1º agosto 2002 ha adottato con delibera n. 2 la «modifica delle misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto del fiume Tagliamento», adottate dal comitato istituzionale con delibera n. 7 del 18 dicembre 2002.

Il documento sopraccitato, consultabile via Internet (www.adbve.it), sarà depositato per la visione e la consultazione, presso le sedi della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della regione Veneto, nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino.

Gli uffici delle sopraccitate amministrazioni presso le quali si potrà prendere visione della delibera sono i sottoelencati:

1) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione regionale dell'ambiente - via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste - Ufficio competente: Servizio dell'idraulica - Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Schak, (tel. 040/3774168) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

2) Regione Veneto - Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione difesa del suolo e protezione civile - Cannaregio 99, calle Priuli - 30121 Venezia - Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Luigi Fortunato, (tel. 041/2792772-2792357) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

3) Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - ufficio competente: ufficio piani e programmi - Dorsoduro, 3593 - 30123 Venezia - Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Salvatore Di Girolamo, (tel. 041/714444-323-343) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

3) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione generale della difesa del suolo - via Nomentana, 2 - 00161 Roma - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura delegata per il deposito degli atti: ufficio del gabinetto del sig. Ministro - piazzale Porta Pia n. 1 - 00198 Roma - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12.

02A11387

Proroga dei termini delle misure di salvaguardia relative al piano di stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave.

Si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 1° agosto 2002 ha adottato con delibera n. 3 la «modifica dei termini previsti dall'art. 4, comma 2 della delibera del comitato istituzionale n. 3 del 5 febbraio 2001, e dall'art. 4 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 5 febbraio 2001».

Il documento, consultabile sul sito dell'Autorità di bacino (www.adbve.it) sarà depositato per la consultazione, presso le sedi dei seguenti uffici:

1) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione generale della difesa del suolo - via Nomentana, 2 - 00161 Roma - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura delegata per il deposito degli atti: ufficio del gabinetto del sig. Ministro - piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

3) Regione Veneto - Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione difesa del suolo e protezione civile - Cannaregio 99, calle Priuli - 30121 Venezia - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

4) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica - via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

5) Provincia autonoma di Trento - Struttura delegata per il deposito degli atti: Dipartimento ambiente servizio opere idrauliche - via Zambra n. 42 - 38100 Trento - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

6) Provincia autonoma di Bolzano - Struttura delegata per il deposito degli atti: Ripartizione opere idrauliche - via C. Battisti n. 23 - 39100 Bolzano - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

7) Provincia di Belluno - Struttura delegata per il deposito degli atti: settore tutela ambientale - Ufficio risorse idriche - via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

8) Provincia di Treviso - Struttura delegata per il deposito degli atti: servizio ecologia e ambiente - Settore gestione del territorio - via Manin, 73 - 31100 Treviso - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

9) Provincia di Venezia - Struttura delegata per il deposito degli atti: settore tutela e valorizzazione del territorio - Rampa Cavalcavia n. 31 - 30172 Mestre-Venezia - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

10) Provincia di Pordenone - Struttura delegata per il deposito degli atti: settore pianificazione territoriale - piazza Costantini n. 3 - 33170 Pordenone - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12;

11) Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Ufficio competente: ufficio piani e programmi - Dorsoduro n. 3593 - 30123 Venezia - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12.

02A11386

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 28 marzo 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Edison LNG S.p.a. (Deliberazione n. 23/2002).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2002).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, prima colonna, nel quarto capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «... che ammontano a *66,988* Meuro ...», leggasi: «... che ammontano a *68,988* Meuro ...».

02A11373

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651218/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 1 7 *

€ 0,77